



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 361/12

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

19/10/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

542

- ORICCHIO MICHELE
- BARRETTA LUIGI
- GRANDE DR FELICE
-
-
-
-

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

PRONUNCIATA IL:

19/10/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/11/12

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n. 361/12
depositato il 16/01/2012

- avverso la sentenza n. 492/1/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

GIARDINO GIUSEPPE
C DA ORNETA 4 A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Segretaria Regionale della Campania

IN SEGRETARIA

06/11/12

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 884 I.C.I. 2005

Commissione Tributaria Regionale della Campania
E COPIA USO STUDIO

Il Segretario

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto d'appello ritualmente notificato a controparte, Giardino Giuseppe adiva questa Commissione tributaria regionale per quivi sentire riformare la sentenza n.492/1/2010 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento ai fini ICI n.884/08 notificatogli con riferimento all'anno d'imposta 2005 in relazione ad alcuni beni immobili di sua proprietà siti in contrada Orneta di detto comune .

Con tale atto l'ente impositore aveva accertato a carico del ricorrente l'omessa denuncia e l'omesso versamento di detta imposta su tre immobili censiti in catasto alla categoria A/3 e C/2 siti nell'agro di detto comune .

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado veniva dedotta la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti d'imposta poiché i fabbricati oggetto dell'accertamento erano di natura rurale, infatti uno era utilizzato come abitazione principale del ricorrente e gli altri come depositi agricoli; il terreno circostante era esteso per mq. 44,250 e trovavasi in comune montano.

Concludeva, stante l'insussistenza del presupposto d'imposta, con la richiesta di declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria delle spese.

Il Comune di Ariano Irpino nel costituirsi in giudizio controdeduceva alle osservazioni del ricorrente sostenendo che il ricorso era infondato in quanto i fabbricati di proprietà del ricorrente dovevano ritenersi assoggettati all'ICI perché iscritti regolarmente al catasto fabbricati prima dell' primo marzo 2009. Riteneva inoltre l'ente che a norma del d.l. n.557/93 fossero esclusi dall'imposta I.C.I. solo i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa purché soddisfacessero contemporaneamente le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 9 del d.l. 557/93, condizioni che il ricorrente non possedeva.

Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso sul presupposto che non fosse soggetto ad ICI il fabbricato utilizzato da un coltivatore anche se pensionato come abitazione principale e quelli utilizzati come strumentali all'attività agricola ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 557/93. Nel caso in esame veniva ritenuto non assolto l'onere della prova della sussistenza di tali requisiti da parte del ricorrente .

Avverso l'impugnata sentenza proponeva appello il Giardino Giuseppe, ritualmente rappresentato e difeso come in atti, adducendo il difetto di motivazione della gravata decisione per non avere questa sufficientemente analizzato alcuni punti del ricorso introduttivo. In particolare deduceva che gli immobili individuati dall'accertamento erano censiti, precedentemente al d.l. 557/93, non già al catasto fabbricati ma erano privi di

iscrizione perché pertinenze del terreno. Riconosceva che la giurisprudenza di legittimità escludeva dalla imposizione gli immobili censiti in catasto alle categorie A/6 e D/10 però ribadiva anche che l'Agenzia del territorio ritiene che gli immobili possono essere considerati rurali indipendentemente dalla iscrizione catastale purché rispettino i requisiti di ruralità previsti dal d.l. 557/93. In merito ai fabbricati in discussione sosteneva che gli stessi dovessero essere annoverati tra i rurali perché situati in zona montana e perché strumentali all'attività agricola esercitata direttamente da esso appellante.

Concludeva con la richiesta, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e annullare l'avviso di accertamento con vittorie delle spese.

Il Comune di Ariano Irpino a seguito di regolare notifica dell'appello si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato basato sulla sottoposizione ad ICI dei fabbricati rurali, come riconosciuto anche dai giudici di prime cure. Concludeva per il rigetto dell'appello. In prossimità dell'odierna udienza di discussione l'appellante depositava memorie aggiuntive con cui invocava, comunque, l'applicazione del disposto di cui all'art.7 comma 2-bis del d.l. 13.5.2011 n.70, convertito nella legge n.106/2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto gravame si fonda essenzialmente sulla prova della sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati accertati al Giardino, al fine di essere esclusi dalla imposizione ICI così come invece richiesta da parte del Comune di Ariano Irpino.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che affinché i fabbricati collocati in zona rurale vengano esclusi dalla tassazione ICI occorre che gli stessi abbiano i requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 557/93 oppure che tali immobili risultano iscritti in catasto in una delle categorie A/6 o D/10 nel rispetto del principio affermato dalla sentenza n. 18565/09 che *"in tema di imposta comunale sugli immobili, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricato come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria, A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. 557/93... non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del d.l. 207/2008 art. 23 comma 1 bis..."*

Orbene, poiché gli immobili in argomento sono stati incontestabilmente accatastati uno con la categoria A/3 e altri due con la categoria C/2 dovrebbero ritenersi esclusi dalle agevolazioni ICI.

Se nonchè, nelle more del presente procedimento il legislatore ha approvato la legge n. 106/2011 di conversione del d.l. n. 70/2011 che ha aggiunto, all'art. 76 del d.p.r. 602/73 il comma 2-bis che così recita:

" ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9 del d.l.



30/12/93 n. 557, convertito, con modificazione, dalla legge 26/02/1994 n. 133 e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentarsi entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del T.U. di cui al d.p.r. 28/12/2000 n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato art. 9 del d.l.557 del 1993"

Tale norma, per conforme interpretazione giurisprudenziale, rimette sostanzialmente in termini gli interessati per accatastare gli immobili con la categoria richiesta per la ruralità (A/6 o D/10) nel termine del 30 settembre 2011 allegando alla domanda una dichiarazione di responsabilità che l'immobile di cui si chiede l'accatastamento possiede i requisiti di ruralità e che tali requisiti erano già posseduti nel quinquennio precedente.

In forza di tale norma, il Giardino ha depositato propria memoria aggiuntiva con allegata documentazione con cui ha provato di avere presentato all'Agenzia del territorio di Avellino, nei termini previsti, la domanda di variazione delle categorie catastali dei fabbricati in argomento, senza avere ancora ricevuto, dalla competente amministrazione, il previsto provvedimento di riconoscimento della richiesta attribuzione della nuova categoria catastale.

Poiché però il termine concesso all'ufficio per provvedere è stabilito al 20 novembre 2012 la Commissione, alla luce dello ius superveniens, ritiene di dovere accogliere il proposto ricorso ed annullare conseguentemente l'avviso di accertamento originariamente impugnato, considerato che comunque l'amministrazione finanziaria è tutelata essendo previsto al comma 2-ter che *"Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il termine del 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente"*.


La complessità della materia trattata e l'evolversi della legislazione in materia giustifica la compensazione integrale delle spese di giustizia tra le parti.

P.Q.M.

- A) Accoglie l'appello
- B) compensa le spese.

Così deciso in Salerno il 19.10.2012

Il Presidente estensore
Dr. Michele Oricchio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Oricchio', written over the printed name.